

FAQ

*verifica della congruità dell'incidenza
della manodopera impiegata nella
realizzazione dei lavori edili*

D.M. n. 143 del 25 giugno 2021

**Valeria Andretta
Federica Fedeli
Flaminia De Giuli**

Sommario

FAQ

1. Principi generali	3
2. Riflessi sul DURC On Line (DOL) in caso di non congruità	5
3. Distacco – iscrizione in Cassa Edile/EdilCassa	5
4. Validità dell’attestazione di congruità	5
5. Applicativo CNCE_EdilConnect	6

FAQ

PRINCIPI GENERALI	
1.	Qual è la Cassa Edile/EdilCassa territorialmente competente ai fini della verifica di congruità?
	<i>La Cassa Edile/EdilCassa territorialmente competente è quella ove insiste il cantiere. Nell'ipotesi di presenza di più Casse sarà l'impresa a scegliere la Cassa di riferimento, salvo il caso che la stessa non sia già iscritta ad una delle Casse competenti.</i>
2.	Il limite dei 70.000 euro per i lavori privati fa riferimento all'appalto complessivo o ai soli lavori edili?
	<i>Come previsto dal D.M. n. 143/2021 e dall'Accordo del 10.09.2020, con riferimento ai lavori privati, la verifica di congruità si applica esclusivamente alle opere il cui valore risulti complessivamente di importo pari o superiore a 70.000 euro.</i>
3.	In caso di "non congruità" l'impresa affidataria per regolarizzarsi deve versare alla Cassa Edile/EdilCassa la "differenza di costo del lavoro". Cosa si intende?
	<i>Come indicato nell'Accordo 10.09.2020 gli indici minimi di congruità indicano le "percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e di quanto versato alle Casse Edili/EdilCasse ragguagliate all'opera complessiva". In caso di "non congruità" l'impresa affidataria deve versare alla Cassa Edile/EdilCassa l'importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita con la congruità (sulla base del calcolo effettuato dall'applicativo CNCE_EdilConnect secondo i criteri illustrati nella FAQ n. 21).</i>
4.	Se l'appaltatore principale è congruo ma non sono congrui uno o più subappaltatori a quale impresa viene chiesto di regolarizzarsi?
	<i>La congruità non riguarda la singola impresa, bensì l'opera nel suo complesso; pertanto, tutta la manodopera edile impiegata nel cantiere concorre al raggiungimento della percentuale di congruità. Resta fermo che, qualora al completamento dell'opera la Cassa Edile/EdilCassa territorialmente competente rilevi la "non congruità" e non sia possibile per l'impresa affidataria fornire idonee giustificazioni (secondo quanto previsto dal D.M. n. 143/2021 e dall'Accordo del 10.09.2020), la medesima impresa affidataria sarà tenuta a regolarizzare la posizione, versando alla Cassa Edile/EdilCassa la differenza di costo del lavoro necessaria al raggiungimento</i>

	<i>della percentuale minima di congruità.</i>
5.	In un lavoro pubblico se un subappaltatore non è congruo che conseguenze ci sono per l'appaltatore principale?
	<i>Cfr. FAQ n. 4</i>
6.	L'attestazione di congruità è unica per tutta l'azienda?
	<i>Sia la verifica che la conseguente attestazione di congruità riguardano la singola opera e non l'azienda nel suo complesso.</i>
7.	L'attestazione di congruità è rilasciata a condizione che tutti i cantieri dell'impresa siano congrui?
	<i>Come indicato nella FAQ n. 6, l'attestazione di congruità riguarda la singola opera; pertanto, sulla stessa non incide l'eventuale "non congruità" rilevata con riferimento ad altro cantiere della stessa impresa.</i>
8.	Per i cantieri legati al super bonus si applica la disciplina sulla congruità?
	<i>Sì.</i>
9.	Come si calcolano gli indici di congruità in caso di subappalto/subaffidamento?
	<i>Gli indici minimi di congruità fanno riferimento all'opera nel suo complesso e non al singolo subappalto/subaffidamento.</i>
10.	La "non congruità" ha effetti soltanto sull'impresa affidataria e non sul subappaltatore, anche se la mancata denuncia di ore in Cassa Edile/Edilcassa per il cantiere è riferibile a quest'ultimo?
	<i>L'esito della verifica di congruità ha effetto soltanto sull'impresa affidataria che, peraltro, è responsabile in solido con il subappaltatore per i trattamenti spettanti ai lavoratori impiegati nel subappalto. Per il subappaltatore resta ferma, in ogni caso, la disciplina del DURC On Line (DOL) e, pertanto, la mancata denuncia di ore in Cassa Edile/EdilCassa avrà effetti sul rilascio di quest'ultimo.</i>
11.	Cosa accade in caso di sospensione e ripresa dei lavori?
	<i>La verifica di congruità viene effettuata al completamento dell'opera e, pertanto, non rileva a tal fine l'eventuale sospensione e successiva ripresa dei lavori.</i>

RIFLESSI SUL DURC ON LINE (DOL) IN CASO DI NON CONGRUITÀ	
12.	<p>La “non congruità” ha effetti sul DURC?</p> <p><i>In caso di “non congruità”, la Cassa Edile/EdilCassa territorialmente competente invita l’impresa affidataria a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, secondo le modalità previste dal DM n. 143/2021 e dall’Accordo del 10.09.2020. In assenza di regolarizzazione, la Cassa Edile/EdilCassa comunica l’esito negativo della verifica di congruità.</i></p> <p><i>Tale esito negativo incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva per l’impresa affidataria finalizzate al rilascio del DURC On Line (DOL).</i></p>
13.	<p>Il DURC risulta irregolare se l’impresa, ad esempio, è congrua su tutti i cantieri tranne uno?</p> <p><i>Sì, la “non congruità” di un singolo cantiere, qualora non regolarizzata dall’impresa affidataria secondo la procedura illustrata nella FAQ n. 12, ha effetti sulle successive verifiche di regolarità contributiva per la medesima impresa affidataria finalizzate al rilascio del DURC On Line (DOL).</i></p>
DISTACCO – ISCRIZIONE IN CASSA EDILE/EDILCASSA	
14.	<p>In caso di distacco di manodopera da parte di imprese con sede legale in un altro Stato dell’Unione Europea o anche Extra europeo, ai fini della congruità, i lavoratori devono necessariamente essere iscritti alla Cassa Edile/EdilCassa italiana ove ha sede il cantiere?</p> <p><i>Sulla base della normativa vigente, i lavoratori distaccati da un altro paese UE o Extra UE devono essere iscritti in Cassa Edile/EdilCassa.</i></p> <p><i>Non sussiste obbligo di iscrizione nei soli casi di lavoratori provenienti dai paesi dell’UE con i quali esistano specifici accordi di reciprocità tra la CNCE e il rispettivo Ente analogo (Francia, Germania, Austria e Repubblica di San Marino). In tali ultimi casi, la documentazione attestante il costo della manodopera dei predetti lavoratori dovrà essere fornita dall’impresa alla Cassa Edile/EdilCassa territorialmente competente ai fini della congruità, per concorrere al raggiungimento della relativa percentuale minima.</i></p>
VALIDITA’ DELL’ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ	
15.	<p>Qual è la validità dell’attestazione di congruità?</p> <p><i>L’attestazione di congruità riguarda la singola opera e viene rilasciata al completamento della stessa. Nei lavori pubblici la congruità è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo SAL da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.</i></p> <p><i>Nei lavori privati l’attestazione di congruità deve essere presentata dall’impresa affidataria prima dell’erogazione del Saldo finale da parte del committente.</i></p>

APPLICATIVO CNCE_EDILCONNECT	
16.	In caso di variante in corso d'opera che modifichi il valore dell'appalto, come va inserito il nuovo importo nell'applicativo?
	<i>L'applicativo CNCE_EdilConnect consente la modifica dei dati del cantiere, compresi gli importi, fino al momento in cui il cantiere viene concluso e viene avviata la pratica di verifica di congruità.</i>
17.	L'impresa che sia già registrata all'applicativo "EdilConnect Lombardia" deve registrarsi nuovamente presso il sistema CNCE_EdilConnect?
	<i>No, tutte le utenze e i cantieri esistenti nel sistema "EdilConnect Lombardia" verranno migrati automaticamente al sistema CNCE_EdilConnect al momento dell'aggiornamento per le Casse della regione, attualmente pianificato per il giorno 27/09/2021. Non è quindi richiesta una nuova registrazione o il reinserimento dei dati dei cantieri.</i>
18.	Se i lavoratori di cui all'art. 21 del CCNL sono iscritti presso la Cassa Edile/EdilCassa di appartenenza e non sono associati al cantiere presso il quale operano in area di diversa Cassa Edile, come può essere tracciato il loro costo ai fini della verifica di congruità accertata da quest'ultima?
	<i>Le norme vigenti già prevedono che, nelle denunce mensili, ciascun lavoratore sia associato ad un cantiere (c.d. denuncia per cantiere). La congruità non modifica tale obbligo, né la norma contrattuale che disciplina la trasferta: il sistema CNCE_EdilConnect, ai fini della verifica della congruità, tramite il Codice Univoco di Congruità (CUC) associato al cantiere, permette di risalire al costo della manodopera di tutte le imprese operanti nel medesimo cantiere, a prescindere dalla Cassa Edile/EdilCassa in cui vengono effettuati i versamenti.</i>
19.	Come funziona il sistema in caso di trasferta regionale?
	<i>In riferimento all'inserimento del cantiere e della relativa rendicontazione della manodopera, l'esistenza o meno di accordi di trasferta regionale non ha impatti sul sistema, in quanto il CUC del cantiere è univocamente identificato ed è quindi sufficiente che la relativa manodopera denunciata sia correttamente abbinata. Non ha quindi rilevanza a quali Casse (regionali o fuori regione) le imprese denuncino la manodopera (cfr. FAQ n. 18). Per quanto riguarda invece la Cassa competente per la verifica di congruità, si rimanda alla FAQ n. 1.</i>

20.	Il subappalto, il distacco o gli eventuali lavoratori autonomi possono essere inseriti successivamente?
	<i>Fermi restando gli obblighi di denuncia e versamento alle Casse Edili/EdilCasse nei casi previsti, il sistema prevede l'inserimento delle varie fattispecie fino al momento della chiusura del cantiere.</i>
21.	Come fa la Cassa Edile/EdilCassa a calcolare il costo del lavoro necessario a raggiungere gli indici di congruità?
	<p><i>Il costo del lavoro viene calcolato sommando i seguenti importi, come indicato dalle parti sociali nazionali a partire dal 2011:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Imponibile GNF denunciato alle Casse Edili/EdilCasse, moltiplicato per il valore convenzionale di 2,5;</i> <i>- Numero di ore lavorate dal personale non dipendente dell'impresa (fino a complessive 173 ore/mese per ciascun soggetto), moltiplicate per la paga oraria dell'operaio specializzato O3, quindi moltiplicato per il valore convenzionale di 2,5;</i> <i>- Numero di ore lavorate dai lavoratori autonomi, conteggiate con gli stessi criteri utilizzati per il personale non dipendente (cfr. FAQ n. 26);</i> <i>- Eventuali costi aggiuntivi documentati.</i> <p><i>Sia le ore lavorate dal personale non dipendente, sia i costi aggiuntivi, potranno essere indicati anche direttamente in CNCE_EdilConnect.</i></p>
22.	Perché nell'applicativo non vanno inseriti gli importi dei subappalti? Non concorrono a raggiungere la congruità generale?
	<i>La verifica di congruità non riguarda l'importo del singolo subappalto, bensì il valore dell'opera complessiva: il costo della manodopera impiegata in subappalto concorre, quindi, al raggiungimento della percentuale minima di manodopera impiegata ai fini della verifica di congruità, a prescindere dal valore dell'importo dei singoli subappalti.</i>
23.	Nel caso in cui in cantiere il titolare lavori insieme ai dipendenti è possibile inserire anche la sua manodopera?
	<i>La manodopera del titolare può concorrere, con le modalità riportate alla FAQ n. 21, alla voce "personale non dipendente".</i>
24.	I dati inseriti in CNCE_EdilConnect sostituiranno la dichiarazione di denuncia nuovo lavoro che abitualmente si invia alle Casse Edili/EdilCasse?
	<i>Nei casi in cui la Cassa abbia deciso di utilizzare il sistema CNCE_EdilConnect per la gestione dei cantieri, l'invio della DNL sarà</i>

	<p><i>effettuato direttamente nel sistema, che si occuperà di trasmettere la DNL alla Cassa competente.</i></p> <p><i>Per le Casse che abbiano, invece, il proprio sistema territoriale, l'invio della DNL dovrà avvenire secondo le modalità già in atto. In questi casi, comunque, le informazioni relative alle modalità di invio saranno presenti anche in CNCE_EdilConnect e fornite all'utente al momento dell'inserimento del cantiere.</i></p>
25.	I dati relativi alle ore lavorate delle imprese subappaltatrici devono essere inseriti dall'impresa affidataria?
	<i>No, la regola generale prevede che ogni impresa presente nel cantiere indichi direttamente la manodopera effettuata.</i>
26.	I dati relativi ai lavoratori autonomi devono essere inseriti dall'impresa affidataria?
	<p><i>Per ciò che concerne i lavoratori autonomi, gli stessi possono inserire direttamente, dopo aver effettuato l'iscrizione al portale CNCE_EdilConnect, le ore lavorate, il cui costo verrà conteggiato, in via convenzionale, secondo i criteri riportati alla FAQ n. 21.</i></p> <p><i>L'impresa affidataria può, anch'essa, in alternativa, indicare il valore del lavoro svolto dai suddetti lavoratori in CNCE_EdilConnect, allegando via via la documentazione comprovante il costo di manodopera sostenuto.</i></p> <p><i>Resta ferma la possibilità di presentare detta documentazione anche in sede di giustificazione nell'eventuale ipotesi di mancato raggiungimento della percentuale minima ai fini della verifica di congruità, come previsto dall'Accordo delle parti sociali del 10.09.2020.</i></p>
27.	Per i lavori pubblici va inserito il CUP o il CIG?
	<i>Sì, entrambi ove disponibili.</i>
28.	Per i lavori di manutenzione quale indirizzo del cantiere va inserito qualora non si conosca al momento dell'acquisizione dell'appalto?
	<i>La verifica di congruità viene effettuata alla conclusione del cantiere, quando i dati (indirizzi, date, importi) sono sempre noti. Nel caso indicato, l'impresa potrà quindi inserire all'avvio del cantiere dei dati presunti e indicare i dati corretti prima della conclusione del cantiere e dell'avvio della pratica di verifica di congruità.</i>

29.	Se un'impresa ha più cantieri in altrettante province diverse ha l'obbligo di iscriversi ad ogni Cassa Edile/EdilCassa di competenza dei lavori?
	<i>No, come indicato alla FAQ n. 18, i cantieri vengono sempre inseriti in tutti i sistemi di denuncia a livello nazionale. La verifica di congruità non comporta quindi variazioni rispetto a quanto previsto dal CCNL Edile.</i>
30.	In che modo verrà trasmessa all'impresa l'attestazione di congruità rilasciata dalla Cassa Edile/EdilCassa territorialmente competente?
	<i>L'attestazione di congruità sarà richiesta dal portale CNCE_EdilConnect e potrà essere scaricata dal portale stesso, una volta rilasciata.</i>
31.	Come si registra nell'applicativo il personale in distacco?
	<i>Il funzionamento è previsto nel sistema ed è analogo all'indicazione dei subappalti.</i>
32.	L'accesso al programma CNCE_EdilConnect è gratuito?
	<i>Sì, sia per le imprese e i consulenti iscritti alle Casse Edili/Edilcasse, sia per i soggetti non iscritti.</i>